



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO SOSTEGNO ALLA PERSONA

Ufficio Assistenza Scolastica – via A. Palumbo, 1 – 80014 Giugliano – Tel/Fax: 081/3302058

Servizio di Trasporto Scolastico CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e di trasporto disabili per i Centri Riabilitativi.

Esso comprende l'organizzazione ed il trasporto degli alunni che:

- a) frequentano la scuola di appartenenza per platea scolastica;
- b) risiedono nel Comune di Giugliano, ma sono distanti oltre due Km dai rispettivi Plessi scolastici;
- c) domiciliario in zone sprovviste di opere di urbanizzazione e/o in strade con difficoltà di percorrenza pedonale, anche se distanti dal Plesso di appartenenza entro i due Km;
- d) domiciliario c/o il Villaggio nomadi;
- e) siano portatori di handicap grave e/o gravissimo.

Il servizio si configura come servizio pubblico consistente nel trasporto degli alunni dai luoghi di residenza o punti di raccolta alle scuole frequentate dai medesimi e viceversa e, per i disabili frequentanti i Centri Riabilitativi, dalla residenza al Centro e viceversa.

Art. 2 - Durata dell'Appalto

L'Appalto ha la durata di tre anni scolastici e decorre dalla data di affidamento del servizio.

La durata complessiva dell'appalto, potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall'Ente, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all'Impresa Aggiudicataria (d'ora in avanti chiamata I. A.) entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto.

Art. 3 - Importo a base di gara e valore dell'appalto

Il prezzo posto a base di gara per ogni automezzo è di **Euro 300,00** (trecento/00), per ogni corsa giornaliera di A/R, IVA al 10% esclusa, le corse di solo ritorno sono ridotte del 50%, cioè pari ad **Euro 150,00**.

Il valore presunto dell'appalto è di **€. 1.116.000,00**, IVA esclusa, pari all'importo di **€. 3.348.000,00**, IVA esclusa, nei tre anni. Tale valore presunto dell'appalto è comprensivo della durata ordinaria del contratto (tre anni a decorrere dalla data di affidamento del servizio).

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 163/2006 e s. m. i. l'appalto si configura come appalto di servizi. Esso è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità, previa acquisizione di regolare DURC.

Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, e, pertanto, saranno ammesse offerte esclusivamente in ribasso.

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con specifico riferimento alle seguenti fonti:

- D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12

novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali";

- Legge 17.12.2012 n. 221, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 179/2012;
- D. lgs. 22.12.2000 n. 395 "Attuazione della direttiva 98176/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
- DPR 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D.M. 28 aprile 2005, n. 161;
- L. 218/03. Legge 11 agosto 2003, n. 218, "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
- D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
- Regolamento comunitario 1071/2009, di riordino dell'Albo autotrasportatori.

L'I. A. è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all'affidamento del servizio.

I servizi oggetto del presente capitolato sono considerati di pubblica utilità e non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s. m. i., pertanto, l'I. A. deve rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico": l'I. A. è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994, "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

I competenti uffici dell'Amministrazione Comunale annualmente raccolgono le richieste di trasporto scolastico e individuano i criteri per l'erogazione del servizio.

Gli elenchi dei richiedenti, gli itinerari, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, nonché l'elenco dei plessi scolastici che dovranno essere serviti saranno trasmessi annualmente all'I. A. almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, salvo cause di forza maggiore.

Il "Piano del Trasporto scolastico - Anno scolastico 2013- 2014" per il trasporto casa/scuola, Allegato "A" al presente capitolato, ha valore del tutto indicativo ed è suscettibile di essere modificato secondo il "Piano dei Trasporti" definito di anno in anno, pur costituendo necessario punto di riferimento per le imprese concorrenti all'appalto.

L'I. A. appaltatrice deve comunque garantire un parco di automezzi tale da poter espletare correttamente l'esecuzione del servizio.

L'I. A. dovrà, inoltre, garantire la disponibilità di 1 (un) mezzo funzionante, avente caratteristiche simili a quelli utilizzati, in sostituzione di quelli in uso, nel caso di eventuali guasti meccanici o incidenti.

L'I. A. dovrà garantire il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali mancanza dell'acqua o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione, anche telefonica, dell'Istituzione scolastica o dell'Ente.

L'I. A. è tenuta a garantire sempre e comunque il servizio, secondo le modalità previste nel presente capitolato e per tutta la durata dell'appalto, con ogni onere e spesa a proprio carico.

Art. 5 - Orari e percorso.

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo le scansioni temporali indicate nel calendario annualmente predisposto dalle autorità scolastiche e sarà effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola, secondo gli orari di inizio e fine delle lezioni delle attività scolastiche. E' compito del Comune comunicare all'I. A. gli orari di inizio e fine delle lezioni, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno. Il responsabile comunale del Servizio, in collaborazione con l'I. A., definirà di anno in anno gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, nonché le fermate e i punti di raccolta degli alunni, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale. Il Piano annuale

di trasporto scolastico ed in particolare gli itinerari, le località ed il numero degli alunni potranno subire variazioni anche in corso dell'anno scolastico al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza e dell'obbligo scolastico.

Art. 6 - Servizio di pagamento e vidimazione tesserino di viaggio.

I pagamenti sono mensili, tranne il primo che è unificato per settembre/ottobre, mediante versamento su C/C postale intestato alla Tesoreria comunale o con altre modalità previste dall'Ente.

Il servizio di vidimazione dei tesserini di viaggio sarà effettuato a cura del personale comunale nelle ore e nei giorni stabiliti nell'apposito calendario di vidimazione.

Il personale dell'I. A. dovrà provvedere al ritiro delle ricevute dei pagamenti effettuati dagli utenti e, unitamente ai tesserini, provvedere alla loro vidimazione per le mensilità corrisposte.

Art. 7 - Personale

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato da personale (autisti ed accompagnatori) dipendente dell'impresa, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e dovrà essere sufficiente per il totale ed esatto adempimento delle prestazioni contemplate nel presente capitolato.

L'impresa dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida delle categorie adeguate al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
 - certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dall'ispettorato della Motorizzazione Civile;
- L'impresa, inoltre dovrà garantire mediante idonea figura, il coordinamento delle attività e la collaborazione con l'Ufficio Assistenza scolastica. Tale figura, reperibile durante le ore di lavoro dagli Uffici comunali, sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo relativo al servizio e raccordo degli operatori impegnati.

L'appaltatore è tenuto ad impiegare addetti assunti con regolare rapporto di lavoro e si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'impresa deve altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi e da accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme suddette.

Per il mancato versamento dei contributi e/o per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

L'impresa si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di valenza del contratto.

La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, fermo restando l'applicazione delle norme di cui al detto DPR 207/2010, è motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Impresa è obbligata, nel rispetto del Decreto Legislativo 81/2008, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto al servizio.

L'impresa, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio e, successivamente entro il 31 agosto di ogni anno, si impegna a fornire all'Ufficio Assistenza scolastica l'elenco nominativo del personale impiegato in ogni singolo percorso di trasporto scolastico, con indicazione del tipo di rapporto contrattuale, documentando la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e la correttezza dei versamenti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL) e n. di telefono cellulare di servizio.

Parimenti si impegna a comunicare per iscritto, negli stessi termini di cui sopra, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.

I conducenti ed il personale di accompagnamento, dovranno tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità. In particolare durante lo svolgimento del servizio è loro vietato:

- usare parole o gesti volgari;
- far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso non inserite nel piano annuale trasporto alunni, ad eccezione di soggetti autorizzati dall'Amministrazione Comunale per funzioni di sorveglianza o controllo;
- portare animali sull'autoveicolo;
- fumare e bere bevande alcoliche;
- deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste.

Gli stessi dovranno, invece:

- mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- controllare l'avvenuto pagamento da parte degli utenti dell'importo mensile previsto;
- essere dotati di telefono cellulare con dispositivo viva voce al fine di garantire la tempestiva comunicazione con l'ufficio preposto.

L'I. A. è responsabile del comportamento dei propri dipendenti. La stessa è obbligata a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione quale soggetto a qualsiasi titolo co-obbligato.

Art. 8 – Personale di accompagnamento

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità ed assistenza e vigilanza degli alunni durante il trasporto. In particolare, la sorveglianza dovrà svolgersi con particolare attenzione affinché i comportamenti tenuti durante la marcia e nelle operazioni di salita e di discesa non procurino danni ai minori stessi, a terzi o a cose nel periodo temporale che va:

- nel tragitto di andata: dalla salita sull'autobus fino all'ingresso dei minori nelle strutture scolastiche;
- nel tragitto di ritorno: dall'uscita della scuola fino alla riconsegna dei minori ai genitori o ai soggetti maggiorenni appositamente delegati alla presa in carico degli stessi, salve eventuali diverse disposizioni date al Servizio comunale preposto da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale.

In caso di assenza dei genitori o di persona maggiorenne delegata alla fermata di ritorno, l'alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e, al termine del percorso, riaccompagnato a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, ai locali organi di polizia ai quali verrà segnalato l'accaduto; a tal fine, è fatto obbligo agli autisti degli scuolabus di avvisare telefonicamente gli organi di polizia dell'accadimento appena verificata la sussistenza.

L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque sempre in capo all'I. A.

Art. 9 - Automezzi

Gli automezzi utilizzati devono possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale. In particolare:

- rispondere ai requisiti dettati dal Decreto 31 Gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla successiva circolare n. 23 del 11 Marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, e corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 Aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) e s.m.i, con particolare riguardo ai D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
- rispettare le norme dettate dal decreto del Ministero dei Trasporti 22 ottobre 2010;
- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D. lgs n. 285/92), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la motorizzazione civile e muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;
- essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli;
- avere colorazione, secondo la normativa vigente, ed avere esposto ben visibile nella facciata anteriore la dicitura "COMUNE DI GIUGLIANO SERVIZIO SCUOLABUS", mentre sul retro la dicitura ATTENZIONE SALITA E DISCESA BAMBINI, o analoga segnaletica;

- essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D. lgs n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98;
- essere rispondenti a caratteristiche minime di emissione Euro 3;
- non devono essere stati immatricolati in data anteriore al **1° gennaio 2005** (prima immatricolazione).

Art. 10 - Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'I. A. si impegna, oltre a quanto stabilito negli altri articoli, a:

- a) garantire la presenza di un proprio coordinatore responsabile dell'organizzazione del servizio e indicare un responsabile che risponda dei rapporti contrattuali tra Impresa e Comune di Giugliano;
- b) fornire entro il 31 agosto di ogni anno di durata del contratto, gli elenchi aggiornati del personale e dei mezzi che saranno destinati ai singoli percorsi, corredati dalla documentazione prescritta ed indicata nel presente capitolato;
- c) notificare, per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, e prima dell'inizio dello stesso, gli estremi delle polizze assicurative con indicazione della compagnia assicuratrice.
- d) provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto. A tal fine l'Ufficio Assistenza scolastica comunicherà l'elenco degli alunni/e richiedenti il trasporto scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di variazioni.
- e) durante il servizio di trasporto scolastico, il vettore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli alunni nelle tre fasi in cui si suddivide l'attività di trasporto: nei momenti immediatamente precedenti la salita sullo scuolabus, durante il trasporto, nella discesa.
- f) garantire la presenza dei propri referenti, per eventuali incontri con i Dirigenti Scolastici e le famiglie, ogni qualvolta si renda necessario, su richiesta del Dirigente del competente Settore comunale;
- g) è a carico dell'I. A. qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e a cose durante lo svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo. L'Impresa terrà indenne a tale titolo l'Ente da qualsiasi pretesa; l'I. A. è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto persone;
- h) collaborare costantemente con l'Istituzione al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge;
- i) dare comunicazione in caso di sciopero del personale di guida o dei propri aventi causa all'Ente con almeno 10 giorni di preavviso, al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della Legge n. 146/90 e s. m. i.;
- j) fornire, in caso di sciopero parziale del personale delle Scuole, il servizio nelle sedi scolastiche, salvo esplicita comunicazione diversa da parte dell'Istituzione, che sarà fornita all'I. A. almeno 24 ore prima;
- k) erogare, in caso di sospensione o revoca dello sciopero, il servizio normalmente;
- l) assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e non impiegare veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi;
- m) tenere perfettamente puliti gli automezzi almeno con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta si renda necessario per rendere il servizio alle migliori condizioni possibili;
- n) presentare, prima dell'assunzione del servizio:
 - copia della carta di circolazione di ogni autobus impiegato;
 - elenco nominativo del personale impiegato nel servizio;
 - copia dei contratti di lavoro del personale impiegato per le attività oggetto dell'appalto;
 - copia delle patenti di guida e del certificato di abilitazione professionale alla guida di autobus;
 - copia delle polizze assicurative.

Art. 11 - Corrispettivo

Il corrispettivo è corrispondente all'importo di aggiudicazione determinato in sede di gara.

L'adeguamento prezzi, secondo gli indici ISTAT, potrà essere richiesto dal secondo anno di servizio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 Agosto e produrrà effetto dal successivo mese di settembre.

Art. 12 – Procedura di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Ente, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice dei contratti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.

81, comma 1, e 83, comma 1, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

Elementi di valutazione	Punteggio Massimo
1 Progetto tecnico – organizzativo	70
2 Offerta economica	30
TOTALE	100

Il numero degli scuolabus presi a riferimento per la valutazione delle caratteristiche tecniche devono essere quelli di seguito indicati e che l'impresa si impegna a mettere a disposizione, qualora risulti aggiudicataria:

- n. 18 autobus da 30/50 posti alunni;
- n. 3 scuolabus per il trasporto scolastico di alunni disabili, muniti di pedana elevatrice ed abilitati per il trasporto di alunni su sedia a rotelle;
- n. 1 autobus per il trasporto di disabili ai Centri Riabilitativi, in orario continuato dalle ore 08,00 alle ore 20,00, muniti di pedana elevatrice;
- **totale n. 22 scuolabus**

Le modalità per determinare i coefficienti di valutazione sono indicati nel disciplinare di gara.

Art. 13 – Duvri

I costi per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferente sono pari a zero.

L'appaltatore eseguirà il servizio effettuando la fermata presso gli accessi delle scuole interessate dal tragitto previsto dal piano trasporto, nelle aree esterne designate a tale scopo; ciò non comporta interazione alcuna con il personale scolastico delle stesse.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice.

Allo stato attuale non si intravedono costi per l'azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti.

L'appaltatore dovrà in ogni caso rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite dalle direzioni scolastiche e dall'Ente.

Art. 14 – Pagamenti

Il pagamento delle spettanze economiche sarà versato alla concessionaria in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura indicante il numero dei giorni di effettivo servizio prestato durante il mese di riferimento, moltiplicato per l'importo giornaliero spettante e riferito ad ogni automezzo effettivamente utilizzato.

Tale fattura sarà liquidata dall'Ufficio di Ragioneria Generale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, disposto con adozione di apposita Determina dirigenziale, previa acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), risultato regolare con il versamento dei premi e accessori (INAIL) e dei contributi (INPS).

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Giugliano in Campania – Corso Campano n. 200 – C.F. 80049220637 o P. IVA n. 01547361210 - riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria ed il DURC deve essere regolare per tutte le imprese.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 15 - Obblighi di tracciabilità

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. i., utilizzando, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti, bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Lo stesso è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione il seguente **CIG: 5233869554**.

Art. 16 – Controlli e Verifiche

La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali, avvalendosi di proprio personale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sullo stato di manutenzione dei veicoli utilizzati, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico sanitarie dei veicoli, sulla sicurezza degli utenti, ed ogni altra verifica ritenga di effettuare, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. L'Amministrazione si riserva altresì di effettuare indagini di *customer – satisfaction* presso gli utenti.

In qualsiasi momento e per giusta causa, l'Amministrazione Comunale, può richiedere all'I. A., la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento professionale corretto per la specificità dei servizi. In tal caso l'Impresa, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedervi entro i termini fissati dal Dirigente del Settore.

La richiesta di sostituzione di personale, ampiamente documentata e motivata, sarà formalizzata da regolare contestazione scritta da parte del detto Dirigente e notificata all'Impresa. L'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie motivate contro deduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica, trascorsi i quali, la richiesta s'intende accolta.

Al termine di ogni anno scolastico e per tutta la durata del contratto è prevista una verifica sulla gestione complessiva dei servizi di cui trattasi.

Le verifiche ed i controlli di cui ai precedenti punti saranno effettuati alla presenza dei responsabili dell'Impresa e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto.

Art. 17 Cauzione provvisoria e definitiva

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la ditta concorrente è obbligata, ai sensi dell'art. 75 D. lgs. 163/2006 e s. m. i., a presentare cauzione provvisoria nei modi prescritti dalla legge, pari al 2% dell'importo contrattuale di **€ 66.960,00**, salvo il beneficio previsto dall'art. 75, c. 7 dello stesso Decreto, segnalando, in sede di offerta, il possesso del requisito per fruire del beneficio e documentandolo nei modi prescritti dalla legge.

La garanzia dovrà prevedere espressamente, **pena l'esclusione dalla gara**, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del c.c., l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'appaltatore è obbligato a prestare garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, del c. c. e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante potrà avvalersi della cauzione anche per l'applicazione di penalità previste dal presente capitolato. In tal caso, a pena decadenza, la cauzione dovrà essere integrata entro i termini che saranno comunicati.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione

del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con cui verrà attestata l'assenza o la definizione di ogni eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, di cui all'articolo 75 del D. lgs. n. 163/2006 e s. m. i., da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 18 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'I. A. non intenda accettare l'aggiudicazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dall'Ente.

Art. 19 – Divieto di subappalto

E' fatto assoluto divieto alla Ditta appaltatrice, a pena di esclusione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte il contratto. Ove la cessione del contratto di appalto consegua a cessione di azienda, o di ramo di azienda, o a trasformazione, fusione o cessione, troverà applicazione l'art. 116 del D. lgs. n. 163/2006. per la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto si applica il successivo art. 117.

Art. 20 - Coperture Assicurative

1. È a carico dell'I. A. qualsivoglia responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e a cose nello svolgimento del servizio ed in conseguenza dello stesso, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 3, sollevando in tal senso l'Istituzione scolastica, il Comune di Giugliano ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

2. Per le responsabilità dell'I. A. si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.

3. A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi 1 e 2, l'I. A. è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), con un massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00 per danni alle Persone e per RCONon inferiore a €. 5.000.000,00 per sinistro con il limite di €. 1.500.000,00 per prestatore di lavoro.

4. Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, l'I. A. dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto), con massimali di €. 10.000.000,00.

Dovranno espressamente essere menzionate le seguenti clausole ed estensioni:

- descrizione puntuale del servizio oggetto del presente appalto;
- estensione della qualifica di "Assicurato" all'Amministrazione comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;
- estensione del novero dei "Terzi" all'Amministrazione comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;
- estensione ai danni imputabili a colpa grave degli Assicurati;
- estensione della copertura di infortunio in salita e in discesa di tutti i trasportati.

5. La Ditta Appaltatrice, dovrà fornire copia delle polizze assicurative contestualmente alla stipula del contratto d'appalto ovvero prima dell'affidamento del servizio. L'I. A. si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa. L'I. A. è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

6. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in alcun modo la responsabilità dell'I. A. per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a suo carico.

7. La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dell'appalto: a tale proposito l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare all'Ente, mediante lettera raccomandata, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento.

L'I. A. è obbligata a reintegrare le garanzie di cui l'Ente si sia avvalso durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Comune ha facoltà di trattenere i ratei dei prezzi fino alla

concorrenza dell'importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Art. 21 - Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara (art. 66, comma 7 – secondo periodo, e art. 122, comma 5 – secondo periodo del codice dei contratti: D.lgs. n. 163/2006) e le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'I. A. Nessun compenso è dovuto dall'Ente per la formulazione del progetto e offerta, i cui contenuti sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle informazioni da parte del Comune.

Art. 22 - Penalità

Se durante lo svolgimento del servizio si dovessero rilevare inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, si procederà, con riferimento ai singoli automezzi, all'applicazione delle seguenti penalità:

1) una penalità pari a € 1.000,00 giornalieri:

a) in caso di mancata prestazione del servizio (giornata intera o parziale);

2) una penalità pari a € 500,00 giornalieri:

a) qualora l'Impresa non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta dell'Ufficio competente, alla sostituzione del personale non idoneo al servizio;

b) per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri collisioni, ecc, nei tempi previsti dal presente capitolato;

c) in caso di rilievi alle condizioni igienico sanitarie degli automezzi adibiti al servizio;

d) per variazione di percorsi o di fermate non preventivamente autorizzate;

e) qualora l'impresa non utilizzi la tipologia degli automezzi individuati per i singoli percorsi;

f) nel caso di ogni altra infrazione rilevata dagli organi di controllo, anche se non compresa nella casistica di cui al presente articolo.

3) una penalità pari a € 250,00 giornalieri:

a) per mancata applicazione sugli automezzi della segnaletica richiesta, sia anteriore che posteriore;

4) per eventuali inadempienze contrattuali non contemplate ai precedenti punti l'Amministrazione appaltante applicherà penali variabili da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.000,00 giornaliera, in rapporto alla gravità dell'inadempienza ed a suo insindacabile giudizio.

5) in caso di recidiva delle violazioni di cui ai precedenti punti, le penalità saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta, inoltrata dal Dirigente del Settore all'Impresa Aggiudicataria, che avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione, che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo.

L'applicazione della/e penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante lettera raccomandata A.R.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito all'appaltatore che potrà presentare le proprie contro deduzioni entro quindici giorni dal ricevimento. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni, ovvero scaduto inutilmente il termine senza che l'I. A. abbia risposto, l'Amministrazione può disporre la risoluzione.

La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verificino inadempienze particolarmente gravi, ovvero ripetute o contestate più volte nel corso dell'esecuzione del servizio.

Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto, in qualsiasi momento, l'interruzione o la sospensione del servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

Qualora, infatti, l'I. A. intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese, comunque derivanti, per l'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.

In caso di gravi inadempienze dell'I. A., la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento del servizio, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire ad altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso l'I. A. dovrà provvedere a risarcire la Stazione appaltante sia degli eventuali danni subiti, sia delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui l'Impresa Appaltatrice:

- non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa;
- compie gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non li rimuove in seguito alla diffida preventivamente notificata;
- sospende il servizio senza che esistono effettive ed accertate cause di forza maggiore;
- non provvede al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti;
- non provvede a svolgere i servizi aggiuntivi richiesti dalla Stazione appaltante;
- non provvede a nominare il referente;
- presenta nel corso della procedura di gara dichiarazioni di cui venga accertata la non veridicità del contenuto;
- versi in stato di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'I. A.;
- si trovi nella situazione in cui taluno dei componenti l'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico della Ditta Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- non osserva le norme di legge relative al personale dipendente e non applica i contratti collettivi;
- subappalti il servizio;
- violi ripetutamente le norme di sicurezza e di prevenzione;
- abbandoni l'appalto;
- non mette a disposizione gli automezzi dichiarati in sede di gara entro il tempo massimo di tre mesi dalla data di inizio esecuzione del servizio (all'inizio del primo giorno del quarto mese).

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- mancata reintegra, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente, delle cauzioni eventualmente escusse.

L'Ente valuta, altresì, la possibilità di risolvere il contratto anche nei casi previsti dall'art. 135 del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. i.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento dell'I. A., come successivamente disciplinato.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all'Amministrazione per applicazione di penali.

La risoluzione del contratto comporta, altresì, che la ditta non potrà partecipare a successive gare indette dall'Amministrazione Comunale.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall'originale aggiudicatario e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocate in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall'originale aggiudicatario.

Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Ente potrà rivalersi su eventuali crediti dell'I. A., nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o ulteriori formalità.

Art. 24 – Divieto di cessione del contratto, cessione del credito

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. i.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. i.

In caso di inosservanza da parte dell'I. A. degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto d'appalto si intende risolto di diritto.

Art. 25 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. i., in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 26 – Disposizioni particolari riguardante l'Appalto

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Giugliano in Campania, con delibera di Giunta Comunale n. 146 del 23 agosto 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, e di accettarne le condizioni.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

L'Appaltatore dichiara:

- 1) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto dal Comune con la Prefettura di Napoli, di cui si è preso in atto con delibera di Giunta comunale n. 146

del 23 agosto 2007, pubblicato e consultabile sul sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- 2) di assumere l'impegno a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- 3) di assumere l'impegno a segnalare alla prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- 4) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione all'eventuale subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- 5) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- 6) di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- 7) di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni –salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991;
- 8) di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Art. 27 - Obblighi di riservatezza - disposizioni in materia di protezione dei dati personali

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate tutte le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando per l'appaltatore il risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione di dati personali", i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Assistenza scolastica del Comune di Giugliano in Campania, nella responsabilità del Funzionario responsabile.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale sia per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipula del contratto d'Appalto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi previsti e con le modalità di cui al D.lgs. n. 196 del 30.06.03, "Codice in materia di protezione di dati personali".

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II (artt. 7, 8, 9 e 10) del detto Decreto Legislativo n. 196/2003, tra cui figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Giugliano, titolare del trattamento.

Art. 28 - Vincoli dell'aggiudicatario

L'I. A. resta vincolata verso l'Amministrazione Comunale con la sottoscrizione dell'offerta, mentre la Stazione appaltante sarà vincolata verso l'Impresa Aggiudicataria dal momento dell'approvazione del contratto da parte dell'Autorità Tutoria.

Art. 29 - Disdetta anticipata del contratto

Qualora l'I. A. dovesse disdettare il contratto prima della sua naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, questa potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla cauzione definitiva, addebitando all'I. A. le eventuali maggiori spese derivanti dall'assegnazione della gestione ad altri fino alla naturale scadenza del contratto.

Art. 30 - Foro competente

Le eventuali controversie insorte tra l'Ente e l'I. A. in ordine ad interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsivoglia natura tecnica, giuridica o amministrativa, non risolubili mediante transazione o accordo bonario, di cui agli artt. 239 e 240 del D.lgs. 163/2006 e s. m. i., sono devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Napoli.

Art. 31 - Rinvio alle norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, che costituisce *lex specialis*, si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s. m. i. e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ELENCO LINEE E PERCORSI

- A) Dai punti di raccolta al 4° Circolo, Via Ripuaria, e Succursale Vitale, Via Madonna del Pantano:
- 1) Rotonda Maradona–S.Nulllo–M.nna del Pantano Sud (Vitale)–Ripuaria (4° Circolo);
 - 2) Masseria Vecchia–Grotta dell’Olmo–Carrafiello–Succ. Vitale–Ripuaria 4° Circolo;
 - 3) Pini Nord-Pini Sud-Pacchianella-Ripuaria-Domitiana-Succ. Vitale e 4° Circolo.
- B) Dai punti di raccolta all’8° Circolo e SSS Vitale in Via Signorelle a Patria:
- 4) Rotonda Maradona–S.Nulllo–Domitiana–Ripuaria-Parco Noce-Staffetta-Istituti;
 - 5) Domitiana lato Pozzuoli-Rist. Di Francia-Licola Mare-Varcaturo lidi-Domitiana-Istituti;
 - 6) S.M. a Cubito– Rotonda Qualiano–S.F.sco a Patria–C/Nomadi-Lago Patria–Istituti;
 - 7) M. del P. (Radar)–S.F.sco a Patria (distributore Shell)–P.co Mazzola–Circum. Lago–Istituti.
- C) Dai punti di raccolta al 5° Circolo in Via Pigna e SSS Gramsci in Via Selva Piccola:
- 8) Arco S. Antonio–Casacelle–Pigna-Istituti;
 - 9) Barracano–S. F. a Patria–S.M. a Cubito–Marchesella lato Qualiano–Campopannone-Istituti.
- D) Dal Campo Nomadi ai Plessi di Giugliano – Centro:
- 10) SSS Gramsci-5° Circolo-2° Circolo Via Quintiliano;
 - 11) 1° Circolo/P.zza Gramsci e I.Nievo-SSS Cante-6° Circolo-7° Circolo-SSS Impastato;
- E) Dai punti di raccolta al 7° Circolo e SSS Impastato in Via B. Longo:
- 12) GB Futura–Oasi S. Cuore–B. Longo–7° Circolo e SSS Impastato;
- F) Dai punti di raccolta al 2° Circolo in Via Quintiliano:
- 13) C. Campano-S.F.sco a Patria-Rotonda Qualiano-Marchesella lato Qualiano-Corso Campano-Via Innamorati.
- G) Percorsi aggiuntivi, solo ritorno, per le classi di cui al tempo continuato/prolungato:
- 14) da SSS Vitale Succ., tempo pieno, per tre gg. a settimana;
 - 15) da VIII Circolo uscita pomeridiana di lunedì, per la zona di Lago Patria e Riccio;
 - 16) da VIII Circolo uscita pomeridiana di lunedì, per la zona di Licola e Carcaturo;
 - 17) da VII Circolo uscita pomeridiana di mercoledì;
 - 18) da VII Circolo uscita pomeridiana, diversa da SSS Impastato, da lunedì a sabato;
- TRASPORTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, GRAVI E/O GRAVISSIMI:**
- 19) Trasporto “H” per il 1° Circolo–I. Nievo-SSS Cante–SSS Basile Centrale- san Rocco;
 - 20) “ per il Plesso–SSS Cante Succ.–Impastato-SSS Gramsci-V Circolo;
 - 21) “ per il IV, l’VIII e la SSS Vitale, Centrale e succursale;
- TRASPORTO PER CENTRI RIABILITATIVI**
- 22) Trasporto “H” in orario continuato, dalle 08,00 alle 20,00, per i Centri “San Vincenzo”, “Medh Center” e “Serapide”.

Servizio di Trasporto Scolastico

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto	1
Articolo 2 - Durata dell'Appalto	1
Articolo 3 - Importo a base di gara e valore dell'appalto	1
Articolo 4 - Modalità di esecuzione del servizio	1
Articolo 5 - Orari e percorso	2
Articolo 6 - Servizio di pagamento e vidimazione tesserino di viaggio	3
Articolo 7 - Personale	3
Articolo 8 - Personale di accompagnamento	4
Articolo 9 - Automezzi	4
Articolo 10 - Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria	5
Articolo 11 - Corrispettivo	5
Articolo 12 - Procedura di aggiudicazione	5
Articolo 13 - Duvri	6
Articolo 14 - Pagamenti	6
Articolo 15 - Obbligo di tracciabilità	6
Articolo 16 - Controlli e verifiche	7
Articolo 17 - Cauzione provvisoria e definitiva	7
Articolo 18 - Rinuncia all'aggiudicazione	8
Articolo 19 - Divieto di subappalto	8
Articolo 20 - Coperture assicurative	8
Articolo 21 - Spese, imposte e tasse	9
Articolo 22 - Penalità	9
Articolo 23 - Risoluzione del contratto	9
Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto, cessione del credito	10
Articolo 25 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare	10
Articolo 26 - Disposizioni particolari – Protocollo di Legalità	11
Articolo 27 - Obblighi di riservatezza – disposizione in materia di dati personali	12
Articolo 28 - Vincoli dell'aggiudicatario	13
Articolo 29 - Disdetta anticipata del contratto	13
Articolo 30 - Foro competente	13
Articolo 31 – Rinvio alle norme generali	13
Allegato "A"	14
INDICE	15